



**STUDIO BMGR**  
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI  
**BONAZZETTI S.r.l.**

# Sintesi novità – Conversione Decreto Fiscale Omnibus

- Convertito il Decreto Fiscale
- Le novità della conversione del c.d. Decreto *Omnibus*
- Le novità della c.d. IRES premiale



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

BONAZZETTI S.r.l.

## Convertito il Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge n. 108/2025, di conversione con modifiche del D.L. n. 84/2025 relativo a “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 1, comma 1, lett. h)	<p><b>Reddito di impresa</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo. Inoltre, all'art. 109, TUIR, sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il comma 5-<i>bis</i>, prevedendo che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, <b><u>sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997</u></b>; e</li><li>- il comma 5-<i>ter</i>, con cui è stabilito che tali spese, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle medesime condizioni di cui sopra.</li></ul>
Art. 1, comma 1- <i>bis</i>	<p><b>Tassazione usufrutto e costituzione di diritti reali di godimento</b></p> <p>Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, <b><u>mentre rappresenta una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lett. b) e b-bis)</u></b> al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.</p>
Art. 1- <i>bis</i>	<p><b>Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili</b></p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta 2025, anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- intermediari finanziari intesi come:<ol style="list-style-type: none"><li>1) i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 38/2005, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;</li><li>2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 385/1993;</li><li>3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, D.Lgs. n. 385/1993;</li></ol></li></ul>



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

BONAZZETTI S.r.l.

	<p>4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); - società di partecipazione finanziaria intese quali soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari si rende applicabile la disciplina prevista dall'art. 33, D.L. n. 78/2010 in materia di stock option ed emolumenti. <b><u>Ai sensi di tale norma, su tali compensi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%.</u></b></p>
Art. 6-bis	<p><b>Esenzione IMU per lo svolgimento di attività sportive</b> <b><u>Viene previsto che ai fini dell'esenzione IMU di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive</u></b> di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), Regolamento di cui al Decreto MEF n. 200/2012, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, <b><u>i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, Regolamento.</u></b> I corrispettivi medi di cui sopra sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. Nelle more dell'attuazione, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, Legge n. 289/2002, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 39/2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.</p>
Art. 10	<p><b>Disposizioni in materia di split payment</b> Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e in riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, il meccanismo dello split payment <b><u>non si applica alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB</u></b> della Borsa italiana identificate agli effetti IVA; con il Decreto MEF di cui al comma 1 dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della Legge di conversione.</p>
Art. 12-ter	<p><b><u>Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al CPB 2025/2026</u></b> <b>Viene previsto che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al CPB, possono procedere a un</b></p>



**STUDIO BMGR**

**DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI**  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

**BONAZZETTI S.r.l.**

**regime di ravvedimento versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.**

**Il ravvedimento è applicabile per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento.**

*Determinazione della base imponibile*

**La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:**

- a) 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;**
- b) 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;**
- c) 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;**
- d) 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;**
- e) 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;**
- f) 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.**

**La base imponibile dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.**

*Aliquote*

**Per le annualità 2019, 2022 e 2023, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l'aliquota del:**

- a) 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;**
- b) 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;**
- c) 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.**

**Per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai fini IRAP l'imposta sostitutiva è pari al 3,9%.**

**Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.**

*Soggetti con ricavi e compensi entro 5.164.569 euro*

**I soggetti:**



**STUDIO BMGR**

**DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI**  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

**BONAZZETTI S.r.l.**

- con un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, TUIR, esclusi quelli derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione (lett. c)), cessioni di alcuni strumenti finanziari (lett. d) e cessioni di obbligazioni ecc. (lett. e)),

- compensi di cui all'art. 54, comma 1, TUIR,

fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento in presenza di una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate al COVID-19, introdotte con i Decreti MEF adottati in attuazione del combinato disposto dell'art. 9-bis, comma 7, D.L. n. 50/2017 e dell'art. 148, D.L. n. 34/2020;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, comma 6, lett. a), D.L. n. 50/2017;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 12,5%;

b) la base imponibile dell'IRAP è data dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive sono diminuite del 30% per cento, a eccezione dell'ipotesi in cui il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

*Versamento imposta sostitutiva e perfezionamento del ravvedimento*



**STUDIO BMGR**

**DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI**  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

**BONAZZETTI S.r.l.**

Premesso che il valore complessivo da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro, il versamento è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'art. 5, TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), TUIR, imputati ai singoli soci per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116, TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

#### Effetti del ravvedimento

Una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dal CPB di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024;
- b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'art. 2621, c.c., e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione;
- d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione.

Nei casi di cui alla lett. b) e in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. Restano comunque validi i



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

BONAZZETTI S.r.l.

	<p>pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento con applicazione della proroga al 31 dicembre 2028.</p> <p>Infatti, in deroga all'art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 57, D.P.R. n. 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.</p> <p>È, inoltre, previsto che restano validi i ravvedimenti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e di cui all'art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022, già effettuati al 2 agosto 2025, e non si dà luogo a rimborso.</p>
--	---

## Le novità della conversione del c.d. Decreto Omnibus

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025 relativo a "*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*", ribattezzato Decreto Omnibus. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 9	<p><b>Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al regime IVA dei beni usati e degli oggetti d'arte e antiquariato. In particolare, viene modificato l'art. 36, comma 2, D.L. n. 41/1995, stabilendo che <u>coloro che esercitano il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché di oggetti d'arte, di oggetti d'antiquariato e da collezione</u>, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione Europea, <u>possono optare per l'applicazione del c.d. regime del margine anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte a essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo rivenditore o importati da quest'ultimo</u>. Viene modificata anche l'aliquota Iva a mezzo dell'inserimento del nuovo n. 1-<i>novies</i> alla Tabella A, Parte II-<i>bis</i>, D.P.R. n. 633/1972, che richiama gli oggetti</p>
--------	--



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

BONAZZETTI S.r.l.

	<p>d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lett. a), b) e c) della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al medesimo D.L. n. 41/1995, per i quali si applica il 5%.</p>
Art. 9-bis	<p><b><u>Disposizioni in materia di CPB</u></b></p> <p>In materia di versamento dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al CPB, all'art. 2-<i>quater</i>, comma 8, D.L. n. 113/2024, viene introdotta la previsione per cui <b><u>si considera tempestivo il pagamento</u></b>, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, <b><u>effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista</u></b>, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-<i>bis</i>, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.</p>
Art. 12	<p><b><u>Tempi di accredito dei pagamenti elettronici</u></b></p> <p>Intervenendo sull'art. 1, comma 66, Legge n. 207/2024, è stabilito che nei casi di pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario <b><u>avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo</u></b> alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.</p>
Art. 14, commi 1-3	<p><b><u>Disposizioni urgenti in materia di turismo</u></b></p> <p><b>Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 44.000.000 di euro per l'anno 2025; e di</li><li>- 38.000.000 di euro annui per il biennio 2026 e 2027, di cui 22.000.000 euro per l'anno 2025 e 16.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,</li></ul> <p><b>per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori.</b></p> <p><b>Vengono, inoltre, stanziati altri 22.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.</b></p> <p><b>Tali risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del</b></p>



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

BONAZZETTI S.r.l.

	<p>comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991. Le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato, saranno individuati con Decreto del Ministero del Turismo da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 1° luglio 2025.</p> <p>Con il medesimo Decreto saranno anche definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse.</p>
Art. 14, comma 6- bis	<p><b>Apposizione del termine e durata massima al contratto di lavoro subordinato</b></p> <p>Viene apportata una modifica all'art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015, <b>prevedendo che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi</b>. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;</p> <p>b) in assenza delle previsioni di cui alla lett. a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</p> <p>b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.</p>

## Le novità della c.d. IRES premiale

Il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto di recepimento della c.d. IRES premiale, attuativo di quanto previsto dall'art. 1, commi 436-444, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) con cui è stata introdotta, in attesa dell'attuazione dei principi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, **la riduzione di 4 punti percentuali** dell'IRES. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi; successivamente verrà pubblicato un articolo a cura di F. Garrini a commento delle novità introdotte.



## STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

BONAZZETTI S.r.l.

Art. 3	<p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p><b><u>È stabilito che la riduzione dell'IRES competente a:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- S.p.a., S.r.l., cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al Regolamento UE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento UE n. 1435/2003, residenti nel territorio italiano (art. 73, comma 1, lett. a), TUIR);</li><li>- enti pubblici e privati diversi dalle società nonché trust che sono residenti in Italia e che hanno quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di <u>attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. b), TUIR); e</u></li><li>- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia in riferimento alle loro stabili organizzazioni operanti in Italia (art. 73, comma 1, lett. d), TUIR), in riferimento alla sola attività commerciale svolta.</li></ul> <p><b>Al contrario, non compete la riduzione dell'IRES alle società e agli enti che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:<ul style="list-style-type: none"><li>a) sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria ex D.Lgs. n. 14/2019;</li><li>b) determinano il reddito imponibile, anche parzialmente, in misura forfettaria;</li></ul></li><li>- nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.</li></ul>
Art. 4	<p><b><u>Condizioni di accesso</u></b></p> <p>La riduzione IRES compete a condizione che siano <b><u>congiuntamente rispettate le seguenti condizioni:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><u>1. una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata a un'apposita riserva.</u></b> L'accantonamento si considera eseguito quando l'utile è destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine viene precisato che si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'art. 2433, c.c., relativi allo stesso esercizio; e</li><li><b><u>2. un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato agli investimenti di cui al successivo art. 5.</u></b> Il comma 3 precisa che in riferimento ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, si deve fare riferimento all'utile accantonato relativo all'attività commerciale svolta.</li></ol>
Art. 6	<p><b>Condizioni di accesso relative alla base occupazionale</b></p> <p>La riduzione IRES compete <b>a condizione che:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:</li></ol>



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

BONAZZETTI S.r.l.

**1. Le unità lavorative per anno non è diminuito rispetto alla media dell'ultimo triennio.**

A tal fine deve essere confrontato il numero dei dipendenti a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei 36 mesi precedenti. Nel computo della base occupazionale media non devono considerarsi i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;

2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che comportino un incremento occupazionale ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente impiegati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, e, comunque, non inferiore a 1 dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale si devono seguire le regole di cui all'art. 4, commi 1-6, D.I. 25 giugno 2024, avuto riguardo al numero dei lavoratori dipendenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di imposta precedente;

b. non si sia azionata la cassa integrazione guadagni nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, con l'eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2015. È previsto che venga considerata esclusivamente l'utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui agli artt. 9-16, D.Lgs. n. 148/2015, a eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2015.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Professionale Associato Magnoni - Riboli